



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TERNI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZANETTI	MASSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FIOCCHI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>	FRESCUCCI	SILVANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° /2015

UDIENZA DEL

30/11/2016 ore 16:00

N°

**424.01.15**

PRONUNCIATA IL:

**07.12.2015**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**14.12.2015**

Il Segretario

SETTIMI DOTT. STEFANO





(segue)

**terzi chiamati in causa:**  
AGENTE DI RISCOSSIONE TERNI EQUITALIA CENTRO S.P.A.  
VIA DONATO BRAMANTE 99 05100 TERNI TR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2016

UDIENZA DEL

30/11/2015 ore 15:00



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2009 (atto del 1.7.2009) la cedeva, mediante conferimento, un ramo di azienda alla

In data 6.3.2015 Equitalia ha notificato alla tre cartelle esattoriali con le quali ha richiesto alla stessa, quale condebitrice solidale della per avere acquistato un ramo di azienda, il pagamento di quanto dovuto dalla a titolo di IRPEF relativamente all'anno 2008 e all'anno 2009.

...

Avverso tali cartelle ha proposto ricorso la per più motivi tra i quali che essa non può essere chiamata a rispondere in via solidale in quanto dalla certificazione richiesta all'amministrazione finanziaria prima di procedere alla stipulazione dell'atto di cessione non risultava il debito di imposta..

...

L'Agenzia delle Entrate, dopo avere risposto negativamente alla istanza di autotutela per l'annullamento del debito di imposta, si è costituita in giudizio ribadendo la esigibilità delle imposte nei confronti della ricorrente.

...

Equitalia Centro s.p.a. è rimasta invece contumace.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra i più motivi merita di essere esaminato per primo, perché questione centrale ed assorbente, quello relativo alla esigibilità delle imposte oggetto delle cartelle impugnate nei confronti della quale responsabile in solido della

Il secondo comma dell'art. 14 Dlgs n. 472/1997 recita testualmente: "L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza" ed il terzo comma, dopo avere posto a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di dichiarare all'interessato (cessionario dell'azienda gestita dal cedente) la situazione fiscale attuale del cedente, stabilisce espressamente "Il certificato se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Il tenore letterale della norma è chiarissimo: il legislatore al fine garantire la trasferibilità dell'azienda nel pieno rispetto dei diritti di tutti gli interessati ha posto a carico dell'aspirante cessionario l'onere di informarsi circa eventuali posizioni debitorie, pendenti o definite, del cedente al fine di consentirgli di valutare la convenienza o meno dell'acquisto dell'azienda nella consapevolezza di poter essere chiamato a risponderne in solido con il cedente entro i limiti indicati al primo comma della norma citata; ma, al contempo, ha voluto che, una volta assolto tale onere di informazione, non possa essere chiamato a rispondere di altri debiti fiscali a lui non comunicati dall'amministrazione finanziaria o dagli altri enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza; scelta del legislatore che appare del tutto ragionevole considerata l'esigenza di trovare un giusto punto di equilibrio tra garanzia del pagamento dei debiti fiscali e certezza dei rapporti giuridici ai fini della trasferibilità delle aziende.

L'argomentazione dell'amministrazione finanziaria circa la irrilevanza della dichiarazione per debiti fiscali non ancora accertati ma ancora accertabili al momento della cessione di azienda non può essere pertanto condivisa, essendo evidente che, stante la scelta di equilibrio del legislatore, i debiti non certificati rimangono comunque al di fuori della obbligazione solidale del cessionario.

In questo senso si sono espresse Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5979 del 14/03/2014, Rv. 630640; Comm. Trib. Il grado di Trento Sezione/Collegio 1, Sentenza del 18/07/2014 n. 57.

La conferma della correttezza della interpretazione qui accolta è data anche dalla considerazione che il quarto comma della norma prevede di nuovo la responsabilità del cessionario oltre i limiti suddetti nel caso in cui sia configurabile una cessione attuata in frode dei crediti tributari dal momento che in tal caso non vi è ovviamente ragione di tutelare il cessionario nelle sue valutazioni. Ed anche il comma cinque, nel porre una presunzione di frode, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante, conferma la correttezza della interpretazione dal momento che, se la norma dovesse essere interpretata così come proposto dall'amministrazione finanziaria (vale a dire rendendo irrilevante la certificazione dei debiti fiscali per quelli ancora suscettibili di accertamento al momento del trasferimento di azienda) non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere una deroga per le cessioni in frode.

Nel caso in esame, peraltro, non vi sono elementi obiettivamente apprezzabili per ritenere che si sia trattato di una cessione in frode ai crediti tributari, in realtà dall'amministrazione finanziaria neanche prospettata..

Ebbene, risulta chiaramente che l'attuale ricorrente, prima di procedere alla stipulazione dell'atto di acquisto del ramo di azienda già di proprietà della richiese all'amministrazione finanziaria il certificato dei debiti tributari e di eventuali situazioni pendenti

facenti capo alla \_\_\_\_\_ ottenendo il certificato allegato al ricorso (n. 8), datato 26.6.2009, con il quale veniva attestata l'assenza di carichi pendenti ad eccezione di un ricorso avverso un accertamento per l'anno di imposta 2006.

Da ciò deriva che nulla può ad essa essere richiesto per gli anni di imposta 2008 e 2009, avendo conseguito, attraverso la richiesta del certificato prima della stipulazione dell'atto di cessione, l'esonero dalla responsabilità solidale.

Né rilevano le ulteriori argomentazioni svolte dalla Agenzia delle Entrate circa l'asserito mancato rinvenimento, a causa del tempo trascorso del protocollo della richiesta di certificato, non avendo comunque la stessa contestato la genuinità del certificato allegato al ricorso.

Di definitiva, non potendo essere richiesto alla \_\_\_\_\_ il pagamento delle somme di cui alla cartelle di pagamento impugnate, il ricorso deve essere accolto.

L'accoglimento nel merito del ricorso esonera dall'esaminare tutti gli altri motivi di impugnazione.

L'Agenzia delle Entrate deve essere condannata, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in dispositivo, mentre la mancata costituzione in giudizio di Equitalia Centro s.p.a., consente di dichiarare compensate le spese nei suoi confronti dovendo tale condotta essere interpretata come sostanziale acquiescenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni, Sez. I

Accoglie il ricorso;

  
4

condanna l'Agenzia delle Entrate di Terni al pagamento delle spese processuali sostenute dalla  
liquidate in euro 750,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per  
compenso professionale oltre accessori di legge;

dichiara compensate le spese processuali nei confronti di Equitalia Centro s.p.a.

Terni 7.12.2015

Il Presidente rel.



